

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

La proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

I progetti di legge sull'ordinamento giudiziario, e sull'ordinamento del Ministero pubblico, e quello sugli stipendii da assegnarsi ai Membri ed uffiziali dell'ordine giudiziario, e del Ministero pubblico, che furono d'ordine nostro presentati alla Camera dei Deputati, sono ritirati.

L'anzidetto Nostro Guardasigilli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato in Torino il ventif di Novembre Milleottocento cinquant'uno.

Vittorio Emanuele

de Soverata

Relazione

Il progetto di legge sull'ordinamento giudiziario che d'ordine di S. M. si venne a presentarsi, e Signori, è strettamente collegato ed intrecciato con quello sull'immovibilità de' giudici, sul pubblico Ministero e sugli stipendii, dei quali il primo approvato dall'una e dall'altra Camera ebbe tosto la sanzione reale, e gli altri aspettano l'ordine della discussione.

Non è questa legge intesa a regolare le competenze, a definire la natura delle giurisdizioni, a stabilirne i gradi, a delinearne i confini, che ciò farebbe alieno dal vero suo oggetto, ma è soltanto diretta a ricomporre e ricostituire l'ordine giudiziario, ponendo le basi, e dettando le norme dell'intero suo reggimento, quantunque per la natura delle cose e l'affinità di tali materie con quelle spettanti alla procedura non si sia potuto fuggire la necessità d'inserirvi certe disposizioni, le quali mentre riguardano la composizione dei Tribunali, e delle Corti

si confondono pure con la forma dei
giudizi.

Ma qui si tratta dell'ordine
giudiziario propriamente detto, il quale ha
un centro amministrativo nel Ministro di
giustizia; qui si tratta dei giudici che
sono chiamati ad esercitare la giurisdizione
ordinaria, e vengono a comporre quella
gerarchia, per cui dai Giudici di
Mondamento si va per gradi salendo
ai Tribunali provinciali, alle Corti
d'appello, ed alla Corte di Cassazione.

Sono perciò separate in diverse
divisioni speciali che mirano all'applica-
zione di leggi particolari ed alle tratta-
zione di materie diverse, vogliono essere
diversamente ordinate, ficcome accade per
esempio della giurisdizione militare,
della marittima, e della commerciale.

La legge è divisa in cinque
titoli il primo dei quali reca le dispo-
sizioni generali che sono come il fondamento
di tutto il sistema, ed è suddiviso in
quattro capi.

Pre messa nel Capo primo la dispo-
sizione dei funzionari infra i quali si
comparte l'esercizio del potere giudiziario,
si procede nel secondo a stabilire
le condizioni della nomina e della resi-
denza.

La prima di tali condizioni naturalmente è quella che tutti i giudici, e tutti gli ufficiali dell'ordine giudiziario sieno nominati dal Re, ed in ciò null'altro s'introduce di nuovo, se non che la necessità della regia nomina rimane estesa ai Vice Giudici ed ai Sotto-Segretari delle Corti e dei Tribunali.

Siccome i Vice-giudici in mancanza dei Giudici hanno il pieno esercizio della giurisdizione amministrativa, la quale, al pari d'ogni altra, emana dal Re, sembra del tutto incongruo che la nomina dei Vice-giudici, come si praticò finora, resti ai Giudici abbandonata: una parte qualunque del potere giudiziario non dev'essere conferita per mandato, o delegazione individuale, ma vuol essere derivata per retta via dall'unica sorgente che la legge fondamentale dello Stato ripone nella reale prerogativa. Egl'è bensì vero che i Vice-giudici non avranno stipendio dallo Stato ma siffatta unica farà come una introduzione alla carriera giudiziaria, e reccherà agli eletti la speranza di future utili promozioni.

La stessa ragione occorre per i Sotto-Segretari l'ufficio dei quali è di supplire al Segretario, e di

S

coadiuvarlo in tutti gli atti civili e criminali
di intervenire alle udienze ed ai pubblici
debattimenti, e compilarne all'uopo i verbali.
L'ufficio dei Sotto Segretari nelle Corti
e nei Tribunali essendo periro di una
incontestabile necessit  e ferendo i me-
=fieri allo Stato, il quale ha mestieri
dell'opera loro, e ragione che sieno
pure nominati dal Re, e vengano
follorati dall'umile condizione in che
si trovano, e spretti come sono di presente
a ricevere il salario da un privato, e
a dipendere dall'assoluto si lui arbitrio.

Il solo ufficiale dell'ordine giu-
=dicario che s'adano eccettuati dalla Reale
nomina sono i Sotto Segretari della
Giudicatura perche l'ufficio loro non  
reso necessario dalla legge, ma   lasciato
in facolt  dei Segretari il nominarli
qualora ne provino il bisogno.

Siene quindi in detto Capo II. deter-
=minata la formula del giuramento che
tutti i Giudici, e gli altri funzionari
dell'ordine giudiziario avranno a prestare,
ed espreso quanto a tutti l'obbligo
della residenza si aggiungono alcune
disposizioni dirette ad assicurare la
continuit , e la regolarit  del servizio.

Segue il 3^o Capo, ove si

tratta delle incompatibilità, e delle esenzioni.

Le funzioni dell'Ordine giudiziario sono dichiarate incompatibili con ogni altro impiego dello Stato, e la incompatibilità è ben anco estesa alle cariche di Sindaco, di Vice Sindaco e di Segretario comunale.

I Sindaci ed i Vice Sindaci sono in parte agenti del Governo, e sono pur chiamati talvolta a certe funzioni che mal si potrebbero conciliare colle attribuzioni del potere giudiziario; ed i Segretari, quantunque stipendiati dal Comune sono collocati in tale dipendenza che forse provurrebbe ostacoli al pieno e libero adempimento degli altri loro doveri.

Ma ansioso il Ministero, che non si potrebbero giustamente obbligare i giudici, e gli uffiziali dell'Ordine giudiziario ad astenersi dalle funzioni di consiglieri, o comunali, o provinciali, o divisionali, a cui fossero chiamati dal libero voto dei loro concittadini, perchè tale divieto indurrebbe una vera diminuzione ai loro diritti di cittadinanza, la quale diminuzione si verrebbe anche

in danno della vita pubblica, pre-
vanche dell'ajuto, che essi recar
potrebbero nei consigli col loro Senno,
coll'animo loro indipendente.

Mentre però si trattava delle
incompatibilità, fu posto in deliberazione
se attesa la connesità delle materie
si dovesse introdurre nella legge qualche
speciale proibizione, come per modo di
esempio, sarebbe quella di acquistare
diritti litigiosi, e di dare consulti legali;
ma prevalse la considerazione che non
fosse il luogo di parlarne, perchè
nella legge sull'inamovibilità dei
Giudici, ordinando la disciplina, già si
fosse largamente provveduto alla repres-
sione di ogni atto che possa offendere
la riputazione del Giudice e la dignità
del corpo a cui esso appartiene, e
che a fronte di una così generale dis-
posizione la quale abbandona l'ap-
prezzamento dei fatti e delle circo-
stanze al sentimento ed al criterio
di chi dee attendere alla conser-
vazione della disciplina, ed ai
relativi provvedimenti, non fosse
opportuno il difendere a speciali
proibizioni, massime per ciò che
trovasi già riprovato dalla legge comune.

M

Si è però stimato necessario di comprendere
tra le incompatibilità l'esercizio di qualun-
que professione o commercio, affinché i
Membri dell'ordine giudiziario non fossero mai
distolti dagli abituali loro doveri, a cui
deggiono applicare coll'animo intero, tanto che
non rimanga occupato da altri oggetti, ne
venga sollecitato da speculazioni e da
costi interessi di una sfera inferiore che
mai dovrebbero sollecitarli fino a coloro che
versano di continuo nel santuario della giustizia.

Ma appunto perché l'opera dei
Giudici e degli ufficiali dell'ordine giudiziario
nel essere intesa e continua, e l'ammis-
trazione della giustizia non dee patire alcuna
interruzione, e mestieri che sono essi
liberati da ogni altro servizio estraneo alle
loro funzioni; per ciò è che nel Capo 3^o
posiache si parla delle incompatibilità
derivanti dalla parentela fra i giudici
di una medesima Sezione, per cui si
intende assicurare la libertà, la sincerità
e la mutua indipendenza di essi, viene
anche ordinata la predotta esenzione.

Nel Capo IV. si tratta
della candidatura per le funzioni giu-
diziarie, e stabilite in una prima Sezione
le condizioni dell'ammissione a tali
funzioni, si procede nella seconda ad

ordinare la novella istituzione degli Uditori.

La necessità di un noviziato per coloro che vogliono dedicarsi alla carriera dell'ordine giudiziario non vi ha chi possa negarla. E mestieri che gli aspiranti alle cariche della Magistratura facciano prova di se nella pratica trattazione degli affari, e che imitati ed in certo modo associati al Ministero a cui ambiscono possano conseguire il difficile criterio dell'applicazione, e l'animo loro coll'autorità dell'esempio s'informi alle abitudini di studio e di lavoro, di ponderazione e d'imparzialità che sono le precipue doti del Magistrato.

Appio di Noi l'antica istituzione del volontariato negli uffizii degli Avvocati Generali soddisfaceva sufficientemente a tale bisogno.

Quando i Senatori erano investiti di una larghissima giurisdizione, la quale a se traeva la più gran parte delle giudiziali contese: quando la sua competenza era mista di politico, e comprendeva tante varietà d'affari a cui erano esteriori i giudicii inferiori; quando prima della promulgazione dei Codici la giurisprudenza era talmente vaga, intralciata e oscura, che la tradizione delle massime dei Magistrati

era più gelosamente conservata nei generali
uffizi dove affluivano tutte le questioni
di pubblica e di privata ragione, quel
trivium esser poteva stabilmente praticato.

Ma poichè la giurisdizione
dei Senati venne di mano in mano
ristretta, prima con la istituzione dei
Tribunali di prefettura, poscia coll'abo-
lizione dei privilegi di ogni maniera
e personali e reali, e colla sottrazione
fatta alla loro competenza di certe materie
di natura politica ed amministrativa, tantochè
andato l'antico nome, riddero come ragion voleva, modifican-
do in parte le loro attribuzioni ^{che prima} strutturali eminenti e maf-
simamente nelle questioni civili furono
ridotte ad essere soltanto Magistrati
o posti d'appello, il volontariato preso
agli uffizi generali cesò di produrre
tutta quella utilità che prima se ne
poteva ritrarre per quei giovani in ispecie che si ri-
levano allora destinati alla carriera dell'alta Magistratura.

Appare ancora la difficoltà di poter
soggettare i volontari in gran numero cre-
sciuti a certe discipline

Oltre a ciò negli uffizi degli Avvocati
Generali suolendo trattarsi le più ardue
questioni, i volontari non potrebbero di
leggeri afferrarle quando non avessero
incominciato il loro trivium dalle più
facili e piane che vengono agitate
nei Tribunali inferiori, la trattazione

delle quali può agevolare lo sviluppo
naturale e progressivo delle intelligenze,
che anzi il semplice volontariato negli
uffici generali si farebbe ancora
meno proficuo qualora si andasse am-
pliando il sistema delle orali discus-
sioni, e più rare diventassero le
conclusioni scritte.

Perio gli scrittori che si vogliono
con questa legge istituire avranno tanto
a frequentare l'ufficio del pubblico
Ministro, ma dovranno anche intervenire
alle udienze delle Corti e dei Tri-
bunali, ed essere incaricati di lavori
preparatori alla spedizione degli
affari.

Si avranno scrittori presso alle
Corti e presso ai Tribunali Divisi in
più sezioni, dove s'incontra maggior
copia d'affari. Così incominciata la
pratica presso ai Tribunali provinciali,
potranno essi utilmente proseguirla
presso le Corti d'appello, e veduto
prima l'andamento delle cause in
prima istanza, e notati i vari e
complicati incidenti della procedura, riman-
no quindi ad osservarne lo sviluppo
in grado d'appello, partecipando ai
lavori delle Corti, ove si concentrano
gli affari di maggior momento, e si

trattano con maggiore frequenza, ed in modo anche più generale ed affatto le più fidele questioni del Diritto.

Il pensiero di creare gli Uditori nacque certamente nei Consigli Del Governo dall'osservazione di ciò che in Francia si praticava; si ebbero cioè in vista il Decreto 16. Marzo 1808; e la legge 20. Marzo 1810; ma furono ben anco considerati gli abusi che si erano volti prodotti, e che avevano poi determinata l'abolizione di sì fatta istituzione, come furono ponderate le discussioni che di poi si fecero ripetutamente nel Parlamento Francese onde rinvocarla in vista, o riprodurla sotto altre forme a fine di riempire il vuoto che si era sperimentato della mancanza di un novità giudiziario.

La istituzione perciò degli Uditori viene in questo progetto ordinata in modo che antivenendo gli abusi altrove notati, sia resa molto più efficace e fruttuosa.

Il numero degli Uditori è determinato, fatta ragione delle vacanze che ordinariamente succedono nelle cariche della Magistratura nel corso d'ogni anno: ed a chi bramir di essere eletto

M

Uditore e prescritta la necessità di un
esame. Fra le condizioni poi che
si richiedono onde ottenere l'ammissione
all' esame si ha pur quella
che l' aspirante abbia già compiuta
una pratica di due anni presso di
un Avvocato patrocinante, o nell' uf-
ficio di un Avvocato de' poveri,
acciocchè l' uditorato non abbia ad
essere una prima scuola, in cui
i giovani, appena conseguiti i gradi
accademici, s'entrano in pratica
forense, ma sia piuttosto un aringo
ove facciamo esperimento delle già
raccolte cognizioni, e della loro attitudine
alla giusta applicazione delle
leggi.

Nei regolamenti daranno quindi le
forme dell' esame, e le norme che
dovranno seguirsi per le nomine degli
Uditori fra quelli che lo avranno subito
con approvazione.

Ma la qualità di Uditore cesserà
di pien diritto dopo un triennio senza
una espressa conferma; e così
restaranno senz' altro eliminati coloro
che faranno stati giudicati inutili o
poco meritevoli di entrare nell' ordine
giudiziario.

Per gli Uditori però che

avranno dato buon saggio di se, e
 che trovandosi già addetti alle parti
 d'appello avranno mostrata maggiore
 attitudine alle funzioni del pubblico
 Ministero, alcuni potranno essere
 specialmente applicati all'ufficio del
 Procuratore generale, e col titolo di
 Uditori applicati potranno adempire
 a quelle funzioni che il capo del
 pubblico Ministero vorrà loro com-
 mettere, e dovendo esse prestare
 realmente l'opera loro nel pubblico
 servizio, potranno conseguire un'in-
 demnità pari a quella dei Giudici
 Supplementi.

Siano però degli
 Uditori potrà mai esercitare alcun
 atto di giurisdizione, e l'ufficio a cui si voglia
 specialmente chiamare gli applicati non sia
 che l'Uditanza sopra di essere meramente
 il noviziato della Magistratura.

Nel titolo secondo del progetto
 si tratta dei Giudici in generale
 cominciandosi nel capo primo da
 quelli di Mandamento.

Ciò che più è da notarsi, o
 Signor, fra le disposizioni di questo
 capo si è che rimane aperto l'adito

Ma se una tale istituzione è intesa a formare
 un fucinaro di buoni Magistrati, onde il vero
 e provato merito non mai il favore, rimanga il
 giusto il solo titolo di elezione non si deggono
 perciò escludere dalla candidatura, coloro che innanzi
 muovere i loro passi nell'Uditanza, amaronno piuttosto
 tutto di scendere nella paludosa arena e si ridessero
 chiare prove del loro valore. I Membri
 dunque dell'ordine giudiziario potranno anche
 recalarsi sotto certe condizioni nel ceto
 onorevole degli Avvocati.

alle Giudicature ai semplici Notari,
i quali dopo tre anni di esercizio
del Notariato potranno essere eletti
Vice Giudici, e dopo ugual tempo
di esercizio come Vice Giudici potranno
al pari d'ogni altro Vice Giudice
essere nominati Giudici.

A formare un buon Giudice
di Mandamento certamente si richiede
un buon corso di cognizioni legali,
ma ognuna fa che la giurisdizione
dei Giudici di Mandamento è
molto ristretta, che le più difficili,
intricate e sottili questioni non
vengono mai, od alrai di rado ad
esercitare la loro competenza; che
appo di loro la procedura è
semplice e breve, e divincolata dalle
formalità; che dovendo essi giudicare
fra le parti senza l'intervento
de' patrocinatori, a ben esercitare
l'affari loro, più che la profes-
sione e la squisitezza delle dottrine
può conferire il lungo uso degli
affari, il criterio formato dall'es-
perienza, il naturale buon senso,
e l'autorità della persona.

Il Ministero non crede accettabile
il sistema di coloro i quali vorrebbero

Istituire un diverso ordine di promozioni
trasferendo i giudici dei Tribunali
dove già ebbero ad esercitarsi negli affari
di maggior momento, e dove potrebbe
rinfarsi assai più fruttuosa l'opera
loro, alle Giudicature di Mandamenti,
facendoli così discendere dalla giurisdizione
superiore a quella inferiore.

Confermando il sistema attuale,
ed allargando le condizioni di ammissione
alle Giudicature il Ministero
intende che sia riservata al Governo
la facoltà di scegliere talvolta i
Giudici fra quegli sperimentati Notaj
che avendo meritata la pubblica confidenza
potranno la nobile ambizione
di una carica in cui sapranno
esercitare sui loro compaesani una
morale influenza molto efficace a
conciliare gli animi, a dirimere e
sopprimere le contese. E così i
Giudici potranno anche essere locali,
e lo stipendio che può loro
assegnare lo Stato sarà giudicato
più che sufficiente.

Ordinata pertanto la istituzione dei
Giudici Mandamentali si passa nel
Capo Secondo a trattare dei Tribu-
nali provinciali.

In tal parte minima fortissimamente

variazione è fatta agli ordini attuali, che
si sono riprodotti, se non in quanto
è data facoltà al Governo di
dividere temporariamente in due sezioni,
ove lo richieda il bisogno del pubblico
servizio, quei Tribunali che si
troveranno composti di cinque giudici
e di un supplente, acciò non
abbia a patire ritardi l'amministra-
zione della giustizia, ed in quanto
pure si dispone, che i giudici
supplenti, oltre alle varie funzioni
cui dovranno attendere debbano intervenire
alla Udienza, e partecipare alle
Deliberazioni con voto consultivo, ma
non possano fare le voci dei
giudici, salvo che nei casi di mancanza
o d'impedimento di essi, e che più
di un supplente non possa prender
parte ad una rotazione.

Così si pone rimedio all'invalso
abuso che gli aggiunti nei Tribu-
nali sieno sempre impiegati come
giudici ordinarij, e che le sentenze
rengano pronunciate, ciò che talvolta
accade, all'intervento di un solo
giudice ordinario, e di due aggiunti.

I Supplenti costituiscono pure
in certo modo una specie di candi-
datura per le maggiori cariche

Dell' Ordine giudiziario, ma essendo
annoverati dopo un triennio fra i
Giudici inamovibili, le disposizioni che
li riguardano furono coltate in
questo capo ove si tratta dei
Tribunali dei quali fanno parte.

Per
cosa il Capo terzo sulle Corti
d'appello, le quali vengono quanto alla
loro composizione conservate come sono
attualmente costituite. Si dice però
che il rispettivo loro personale non
potrà eccedere il numero stabilito nello
Stato annesso alla legge perché è
conveniente che occorrendo qualche vacanza,
e consentendo le esigenze del pubblico
servizio, possa il Governo soprassedere
alle nomine coll' intendimento di alle-
viare lo Stato di qualche dispendio.

Aggiungerò, o Signori, che
il Ministero vede approssimarsi il
giorno in cui le liberali istituzioni
del paese avranno un maggiore sviluppo

per ciò che riguarda ai giudicj crimi-
nali che presentemente sono di com-
petenza dei Magistrati d'appello; ed
a questa parte della legislazione ha
già rivolto i suoi pensieri.

Il Governo crede utile l'istituzione di quei Tribunali che sono altrove designati col nome di Corti d'Assise, e vengono temporariamente in certi casi, composti dai Giudici delle Corti, e da quelli dei Tribunali insieme raccolti.

Allora pertanto dovendo tenersi i dibattimenti in luoghi più vicini a quelli del commesso reato, lo Stato avrà una diminuzione di spesa per le trasferte dei testimoni, e venendo a cessare in parte l'ufficio delle classi criminali delle Corti, si potrà diminuire di alquanto il personale delle medesime.

Nella prefazione appunto di tale evento la sezione della Corte di Sardegna sedente in Cagliari viene conservata provvisoriamente, perche instituite le Assise, tale Sezione risulterebbe affatto inutile, constando già al Governo che troppo tenue è il numero delle cause civili che è chiamata a decidere per la estensione del territorio.

Or, o Signori, io deggio fermare la vostra attenzione sopra una importante disposizione del progetto di legge in discorso.

L.

La più gran parte delle cause
che vengono agitate nei Tribunali, è
promossa, o è innegabile, o dalla mala
fede, o dalle passioni; e qualora
presentino qualche oscurità, essa non
è tale che l'animo sereno ed impar-
ziale dei giudici sia impotente a
diradarla con liere sferzo.

Ma fra le cause se ne
ha pure di quelle talmente dubbie
ed oscuri che l'animo dei giudicanti
pende lungamente incerto tra l'una
e l'altra sentenza. Allora nascono
i conflitti e le discordanze nelle
opinioni, e non di rado accade che le
cause le più difficili, e le più
combattute sieno definite dalla mag-
giorità di un solo voto.

Poco anzi facilmente accade
che una lite recata successivamente
da un Tribunale ad una Corte di
appello, venga in ultimo decisa a
favore di quello fra i contendenti, il
quale sommando insieme i voti dei
primi e dei secondi giudici, ne
abbia ottenuti per se il numero minor
e se ai litiganti fosse dato di
sollercare il voto che copre le
Deliberazioni dei giudici, apparirebbe

tabella come una sentenza profferita
da un Tribunale con tre voti unanimi
fosse poi dal Magistrato Superiore
riparata con tre voti sopra cinque,
finché starebbero contro alle tre voci
che decretarono la vittoria, le cinque
che si pronunciarono pel vinto.

E perfino nelle cose possibili
che l'esito di una lite dipenda da
un più ristretto numero di suffraggi
a riscatto di un numero di essi alai
maggiore, come può intervenire di una
sentenza, la quale pronunciata ad una
nimità di voti da un Tribunale e
similmente confermata dalla Corte d'ap-
pello a voti unanimi, sia poi
annullata siccome involgente una
violazione di legge dalla Corte di
passazione con quattro suffraggi contro
a tre fra i sette, e che per
giunta alla sentenza fosse pur con-
trario il pubblico Ministero.

Le leggi di tutti i popoli
hanno ordinato che anche nelle giudiziali
contese la maggior parte dei suffraggi
vinca la minore, senza che i voti
dati in un Tribunale inferiore passano
mai computarsi con quelli dati nel
Superiore.

La regola è giusta perché
necessaria, e può dirsi giustificata dalla
propensione che fra i Giudici Superiori
si trova ad unata maggior copia di
lumi di Dottrina e di esperienza, ma
nella realtà del fatto se può darsi
che in un Tribunale la ragione si trovi
con la minorità degli opinanti,
perché non tutti i Giudici sono ugual-
mente dotati di quella penetrazione
di mente che sa discernere le
più sottili differenze dei generi e
della specie, gli occulti rapporti delle
cose, la vera natura dei fatti e delle circostanze
può similmente e con più di
facilità intervenire, formando un'altra ipotesi
che la ragione si trovi col maggior
numero relativi, quando che la sola mag-
giorità del Tribunale Superiore si
convertirebbe in minorità, se fare si
potesse il ragguglio di tutti i
voti che formarono l'una e l'altra
sentenza.

Questi inconvenienti sono certam-
ente inevitabili, ma il legislatore
deve porre ogni studio a renderli
più rari e difficili.

Per ciò si propone che le parti
d'appello nelle materie civili, giacché

rispetto alle criminali, a fronte dell'articolo
446. Del codice di procedura non
senza provvedimento debbano sempre
pronunciare le sentenze loro con
sette voti, invece che di presente basta
il numero di cinque, e per la stessa
ragione nel Cap. 4. di questo modo,
fino titolo II. ove si tratta della
forte di passaggio si richiede per
le di lei sentenze il numero di
nove voti senza però distinguere
tra le civili e criminali.

Così i cittadini troveranno nel
maggior numero dei giudicanti quella
sola cautela che a ragione del modo
al quale è forza che sieno ordinati
i giudicii possano desiderare, e non
dovranno paventare che nel conflitto delle
opinioni la forte delle loro proprietà
resti commessa ad una troppo debole
maggioranza, la quale in certi casi
non potrebbe riuscire che relativa.
Tale innovazione però non produrrà
altro aumento nel personale che quello
di due giudicii nella forte di
passazione, ma oltre all'evidenza
della ragione che persuade siffatto
aumento, occorre il riflesso che non
starebbe a diventare necessario anche

o con più non avverrà che una causa per
quanto si voglia grave e difficile venga decisa
da un magistrato d'appello tra 5. votanti,
e che sfendori contrarietà di pareri valga
il quinto voto a dettare una sentenza
da cui può dipendere la sorte di una
o più famiglie.

per altri riguardi mentre il numero delle
cause va pur crescendo e crescerà ognora
più tosto che sarà riformata la
competenza della Camera de' conti.

Viene quindi il Capo quinto pres-
crivendo le regole da tenersi per le
udienze, le quali sono apertamente con-
fermi all'ordine naturale dei giudizii.

Nel sesto capo si tratta delle
generali assemblee delle Corti e dei
Tribunali, e dell'unione loro in più
Sezioni; e nel settimo, col quale si
conchiude il titolo secondo, si parla
delle ferie e delle annuali tornate.
Sono disposizioni nuove in parte, ed
in parte antiche che bisognava refor-
mare e coordinare fra di loro. Le
une e l'altre riguardano più di-
rettamente l'intero regime dei
forzi giudiziarii, e sono indirizzate
a regolare gli atti, e le attribuzioni
che hanno ad esercitare dentro ai limiti
che sono prefissiti alle loro competenz

Sono poi argomento al Titolo
III. gli uffizii degli Avvocati e
dei procuratori dei poveri.

Le prime disposizioni di questo titolo sono intese a regolare il personale di tali uffizi, sopprimendo quelli istituiti nelle provincie, eccetto che riconoscano l'essere loro da private fondazioni; la qual cosa si avvera nella città d' Alessandria.

La legge provvede bastevolmente all'interesse dei poveri che deggiono sostenere liti appo i tribunali provinciali ammettendoli all'uso della carta a debito senza anticipazione di emolumenti, ed obbligando gli avvocati ed i procuratori ad assumere il gratuito patrocinio; non si espone ragione per cui alcune provincie soltanto, con maggiore dispendio dello Stato, abbiano ad essere privilegiate di una speciale istituzione che avuto rispetto al numero delle cause predette non è punto necessaria.

Determinata quindi l'autorità che l'avvocato dei poveri debbe esercitare sul personale del proprio uffizio e su quello del procuratore, attesa l'unità del loro oggetto, si procede a trattare delle rispettive loro attribuzioni e dei loro doveri. Sono perciò involte in questo progetto di

legge alcune disposizioni, le quali indurranno
essenziali modificazioni intorno al beneficio
in questione.

L'antica e lodata istituzione del
beneficio Dei poveri di che si onora
il paese, fu negli ultimi tempi, e
specialmente colle R. U. 20. genn.
1847. più che mai estesa.

È giusto che le Congregazioni,
e gli ospizi di carità, come portavano
gli antichi ordini fieno di ragione
ammessi a godere di tale beneficio,
acciocchè i poveri non vadano privi
di quegli immediati soccorsi in
cui debbono interamente convertirsi
i mezzi pecuniari spettanti a
cosiffatte istituzioni.

Ma si sono pure molti
istituti riccamente dotati, e forniti
di copiose rendite, i quali possono
agevolmente provvedere alle liti
che devono incontrare per la conser-
vazione e la difesa delle loro sos-
tanze e che non sono necessitati
a chiedere allo Stato un credito
per le occorrenti spese.

Però senza escludere assolutamente
gli altri Istituti di beneficenza dal

beneficio Dei poveri, si vuole che
essi facciano all' uopo constare del loro
bisogno.

Le attribuzioni Dell' Avvocato
e del Procuratore Dei poveri furono
pure grandemente estese. Gran' prova
dimontè che negli ultimi tempi emanarono
parvero indirizzati a raccogliere in tali
uffici una gran mole di affari, ed a
produrre la conseguente indefinita neces-
sità di un progressivo aumento nel
personale.

Non appare invece un giusto
motivo per cui i privati che ottengono
l' ammissione al beneficio Dei poveri,
e gli Istituti che vi sono pure ammessi,
debbano sempre ricorrere al patrocinio
degli Avvocati e Dei procuratori a
cio deputati dal Governo; nè possano
valersi dell' opera di altri patrocinatori
nei quali abbiano riposta ogni maggiore
confidenza, e dai quali sperino un
più efficace ajuto.

Allo Stato dee bastare che
l' Avvocato de poveri, come viene
ordinato dalle leggi, non consenta l'am-
missione al beneficio di coloro che non
sieno realmente afflitti in povertà, o che
non sieno fondati in ragione; e che

24

agli possa esercitare una superiore vigilanza sulle cause dei poveri in generale, coll' intendimento di promuovere la repressione degli abusi d'ogni maniera, ma non dee costringere i poveri a ricevere un forzato patrocinio, togliendo loro in presso del beneficio quella libertà d'azione di cui hanno mestieri per la difesa dei loro diritti.

Massimamente più nelle cause criminali è del tutto inconveniente e ripugnante alla libertà della difesa che gli accusati sieno tenuti a ricevere il patrocinio dell' Avvocato de' poveri, e che questi sia per ufficio proprio obbligato d'intervenire alla difesa quand'anche fossero eletti altri difensori.

Che se è necessario che agli accusati non venga meno il soccorso di un ufficio difensore non pure al Ministero che le sollecitudini del Governo debbano estendersi a collare sotto al patrocinio dell' Avvocato de' poveri coloro che non sono ritenuti in carcere, a meno che per difetto di mezzi sieno essi pure meritevoli di ottenere l'ammissione al detto beneficio.

Le innovazioni adunque che inducè questo progetto di legge consistono in

2 e nelle cause criminali non farò
più obbligatori la difesa dell'Avv. de
poveri.

cio che nelle materie civili, gli ammeseri
al beneficio de poveri faranno prosicli-
te dall'obbligo che loro imponera la
legge di sempre valerli dell'opera
dell'Avvocato e del procuratore de
poveri, per gli accusati che avranno
eletti altri difensori, o che non saranno
determinati, se pure questi ultimi non saran-
no in reale bisogno.

Così le attribuzioni dell'Avvocato
e del Procuratore de poveri si troveranno
ridotte ai giusti loro termini secondo il
vero oggetto dell'istituzione, e regolate con
modi più conformi al loro Decoro, e
più convenienti alla ragion de tempi,
ed allo spirito che debbe informare
tutta la nostra legislazione.

Indi ne seguirà pure che diminuita
la congerie degli affari di che sono
gravati gli uffizi degli Avvocati e dei
Procuratori de poveri, potrà anche di-
minuirsi il personale di tali uffizi
e frattanto apparirà ragionevole quella
diminuzione che già si propone nella
presente legge.

Le Segreterie sono ora la materia
del Voto quarto.

Riguardo per norma la disposizione
della legge organica della Corte di

M

cazione, si è creduto conveniente di stabilire per Secretarij della Corte d'Appello l'inegabile importanza delle loro funzioni, ed avuto rispetto all'altrezza della giurisprudenza a cui si trovano addetti, maggiori requisiti, compresi quello della laurea in legge; ma il rigore di tali condizioni fu temperato sostituendone altre per Secretarij dei Tribunali, per Notari e per Procuratori presso alle Corti d'Appello, che per la provata loro abilità, e pel lodovole esercizio delle loro funzioni faranno dal Governo giudicati meritevoli di tali cariche.

Quanto ai Secretarij dei Tribunali e delle Giudicature ed ai loro sotto-Secretarij, oltre al requisito dell'età che sarà per gli uni d'anni 30. e per gli altri d'anni 27, si vuole che abbiano preso con successo l'esame di Notario o di Causidico. Se applicandosi al Notariato, si può acquistare l'abilità necessaria alla compilazione degli atti giudiziali che sono nelle attribuzioni dei Secretarij, alcuni dei quali sono veramente notariali; coll'esercitarsi nella professione del procuratore, e collo studio della procedura si può con uguale, e forse

M

maggior facilità conseguire quella attitudine che si richiede all'esercizio delle Segreterie?

Il Ministero in questa parte confidava specialmente che la carriera delle Segreterie, qualora si richiedesse assolutamente l'esame di Notari resterebbe chiusa ai Sostituti dei procuratori de' poveri, i quali devono poter concorrere insieme coi Sotto Segretari delle Corti e dei Tribunali.

Rispetto ai Sotto Segretari delle Giudicature, la nomina dei quali è lasciata in facoltà dei Segretari si dovrebbe naturalmente preferirne minori requisiti, seguendo in ciò le norme che sono presentemente osservate.

Trattando delle Segreterie si agitò nei consigli del Governo la questione, se dovesse conservarsi ai Segretari delle Giudicature l'esercizio cumulativo del Notariato.

Sarano per l'affermativa gravissime ragioni ^{debite} dalla difficoltà di trovare fuori del ceto de' Notari buoni Segretari, e dalla temuta di molte fra le Segreterie, per cui i titolari di esse, dovendo perdere il beneficio della loro professione farebbero ridotti a troppo dura condizione.

Si adducera in contrario l'esempio delle altre Nazioni, gli inconvenienti che si producono nell'esercizio cumulativo di tali uffizii, e la provata necessita di riordinare la istituzione del Notariato, in modo che sia resa indipendente e sciolta da ogni altra cura.

Il Ministero pertanto, considerato che la questione delle incompatibilita fara piu opportunamente difuora quando s'intraprendera la riforma del Notariato, per cui gia si fecero studi preparatorj, e che avra la sua propria fede nella trattazione di tale materia, avviso per ora di non pregiudicarla.

Richiedi pertanto nel quinto ed ultimo titolo che comprende le disposizioni transitorie quelle per cui e data facolta ai Secretarij delle Giudicature di continuare nell'esercizio del Notariato, e si concede in generale ai Secretarij l'altra facolta di ricevere gli atti soggetti all'insinuazione qualora abbiano adempito alle relative condizioni prescritte dalle leggi, ed ai Sottosecretarij quella di ricevere gli atti che non

ranno all'infirmità soggetti, smentendoli
con ciò dalla necessità di dover im-
petrare dal Re speciali concessioni.

Questa ora, o Signori, che
io faccia alcuna cosa delle altre
Disposizioni finali transitorie che
sono l'oggetto del detto Titolo V.

Il riordinamento del Pubblico Minis-
tero, e la maggiore importanza che
si vuole attribuire a di fatto istitu-
zione, chiameranno l'attenzione del
Governo al momento in cui andrà
in osservanza la legge sul personale
ovv'esso Ministero si troverà compo-
sto, perciò tutti quei funzionari andranno
soggetti ad una novella elezione.

Uguale ragione concorre rispetto
agli altri funzionari ed ufficiali
amovibili dell'Ordine giudiziario e
massimamente pei Segretarij.

Questa legge inducendo anche
la soppressione degli uffizii degli
attuari, la cui istituzione è universal-
mente riconosciuta, si dovettero poi
aggiungere alcune Disposizioni intese
a regolare transitoriamente il modo
col quale si adempirà negli
ordini della procedura alle attuali

loro attribuzioni

È poiché si vorrebbe anche far cenno dei diritti di Segreteria, si avrò opportuno d'introdurre una disposizione che specialmente riguarda la parte di casazione.

La riduzione che venne proposta nel progetto di legge sugli stipendii all'assegnamento attuale del Segretario di essa Corte suggerì l'idea che dall'Erario venga abbandonata la tenue porzione che gli compete sopra alcuni pochi diritti di Segreteria.

Trattasi di un tenuissimo oggetto perchè la parte anzidetta dell'Erario eccede di poco un centinaio di lire, e nulla per tal modo anche evitare la tenuta di una contabilità di poco momento.

La ragione poi delle altre disposizioni rispetto ai volontari negli uffizii del pubblico Ministero, ai Segretarij, ai Procuratori dei poveri, e loro Sostituti, ed agli attuari è troppo evidente.

È compiere assolutamente l'ordinamento giudiziario che è l'oggetto

Di questa legge, rimane ancora a figurare?
che si proceda ad alcune riforme
nella circoscrizione giudiziaria; ma
il ministero aspetterà a proporre
che fino al loro termine condotti
i lavori statistici già affari invol-
trati della benemerita commissione
che si attende con molto studio ed amore
Allora apparirà chiaramente la
opportunità delle innovazioni che
si vorranno introdurre; e con l'
autorità dei fatti e delle cifre
si potranno facilmente convincere
i dissenzienti.

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari interni, incaricato provvisoriamente del portafoglio del Ministero per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, che abbiamo incaricato di esporre i motivi e di sottoporre la discussione.

Titolo I.

Disposizioni generali

Capo I.

Dei funzionari dell'ordine giudiziario in generale.

Art. 1°.

Il potere giudiziario è esercitato nell'ordine delle rispettive competenze:

Nei tribunali di mandamento,

Nei tribunali provinciali,

Nei corti reali e d'appello,

Nella corte reale di cassazione,

Salvo le giurisdizioni ecclesiastiche stabilite per legge.

Art. 2°.

Presso le corti ed i tribunali è costituito un pubblico ministero. La legge ne determina la composizione e le attribuzioni.

Sono fuori della legge indicati i casi ed i modi nei quali le funzioni del pubblico ministero vengono esercitate presso i tribunali di mandamento.

Capo II.

Della nomina e della residenza

Art. 3°.

Nei tribunali di ogni grado, compresi i supplenti ed i vice-tribunali di mandamento, gli Ufficiali del pubblico ministero, gli Avvocati dei poveri ed i loro Sostituti, i Procuratori dei

poverti, o i loro sostituti, i Segretari e Sotto-Segretari della Corte e dei Tribunali, ed i Segretari della Giurisdizione di mandamento sono nominati, con Decreto Reale, sulla proposta del Ministro della Giustizia, e non possono essere rivocati se non nella stessa modo e salva quanto ai Giudici inamovibili, lo disposto dalla legge sulla inamovibilità.

Art. 4.^o

I Membri e gli ufficiali tutti dell'ordine giudiziario prima d'assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento nella forma seguente:

« Io N. N. giuro di essere fedele al Re, di osservare strettamente le Statute e le altre leggi dello Stato, e di compiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni di . . . »

Art. 5.^o

Il giuramento si presta:

Dai Giudici, Vice-Giudici e Segretari di mandamento avanti al Tribunale provinciale, dal quale dipendono.

Dai Giudici dei Tribunali provinciali e delle Corti d'Appello e di Cassazione, e dai Segretari e Sotto-Segretari degli stessi corpi, avanti al Tribunale di alta Corte, in cui debbono esercitare il loro ufficio;

Dagli Ufficiali del pubblico ministero, dagli Avvocati dei poveri e loro sostituti, e dai Procuratori dei poveri e loro sostituti avanti la Corte ed il Tribunale presso cui risiedono.

Art. 6.^o

Ognuno dei suddetti funzionari debbe assumere l'esercizio delle sue funzioni nel termine di giorni 20, succedendo al Decreto Reale di sua nomina o destinazione.

Per quelli che si debbono trasferire alle funzioni d'altresimile o da queste alla loro prima il termine è di giorni 40.

Il Ministro della Giustizia può prorogare per giusta causa i termini suddetti.

Art. 7.^o

Nel caso di ritardo oltre al termine, previsto o prorogato, come nell'articolo precedente, lo stipendio non essere che dal giorno in cui il funzionario abbia effettivamente assunto l'esercizio delle sue funzioni.

Se il detto ritardo è maggiore di giorni 20, il funzionario è surrogato, salvo quanto ai limiti inamovibili, al disposto della legge sulla inamovibilità.

Art. 8.^o

I funzionari menzionati nell'art. 3 debbono risiedere nel luogo assegnato per l'abitante, esercizio delle loro funzioni: non possono assentarsene senza un' autorizzazione ottenuta a termini dei regolamenti.

I Vice-Giudici di mandamento sono però tenuti soltanto a risiedere nel distretto della Giurisdizione.

Capo III.

Della incompatibilità e delle esclusioni

Art. 9.

Le funzioni contemplate nell'art. 3. sono incompatibili con ogni altro impiego ed ufficio pubblico sotto Qual Governo, sotto i varchi di Sindaco, Vice Sindaco, e Segretario Comunale, e coll' esercizio di qualunque professione e commercio; salvo quanto sarà infra determinato riguardo ai Vice Sindaci e Segretari di mandamento.

Non sono considerati come impieghi nel senso di questa disposizione gli incarichi straordinari che fossero temporaneamente ad alcuno commessi.

Art. 10.

Non possono far parte come Sindaci della stessa sezione nelle Corti o nei Tribunali i parenti ed affini sino al terzo grado inclusivamente, sotto pena di nullità degli atti che avranno avuto luogo col loro consenso.

Art. 11.

I funzionari dell'ordine giudiziario, ed esclusi dei Vice Sindaci di mandamento, sono esenti da qualunque pubblico servizio estraneo alle loro funzioni.

Capo IV.

Della costituzione per le funzioni giudiziarie

Sezione 1.

Delle funzioni giudiziarie in generale

Art. 12.

Nessuno può essere ammesso a funzioni giudiziarie se non gode dei diritti civili e politici, e non è stato interdetto per un anno presso un Tribunale provinciale e per un altro anno almeno presso una Corte d'appello, ed è diventato paternamente per quattro anni, di cui due almeno presso una Corte d'appello, salvo quanto è disposto per i Sindaci e Vice Sindaci di mandamento.

Art. 13.

Sono considerati come funzioni giudiziarie nel senso del precedente articolo non solo quelle di Giudice, ma anche quelle di membro del pubblico Ministero o di un ufficio di avvocato di periti.

Sezione 2.

Degli Ufficiali

Art. 14.

Sono stabiliti Ufficiali presso le Corti d'appello e presso i Tribunali divisi in sezioni o sedenti nei capi-luoghi di distretto delle Corti d'appello.

Non possono essere in tutto lo Stato il numero di 80, e sono per Questo Reale dipartimento

Proporzionalmente nei Distretti delle diverse Corti.

Art. 15.

Gli Ufficiali sono nominati dal Re.

Art. 16.

Nessuno può essere nominato Ufficiale, se non ha preso con approvazione un apposito esame.

Art. 17.

Per essere ammesso all'esame, l'aspirante dovrà far consistere:

- 1.^o di aver conseguita la laurea in legge in una delle Università dello Stato;
- 2.^o di aver atteso alla pratica forense per due anni presso un Avvocato patrocinante o nell'ufficio di un Avvocato dei poveri.

Art. 18.

L'esame avrà luogo a voi è in iscritto nel modo che verrà determinato dai regolamenti, emanati da una Commissione centrale che verrà a tal fine formata annualmente per Decreto Reale in insediarsi nella raccolta degli atti del Governo.

La Commissione sarà composta di sette membri scelti fra i personaggi che operano ed abbiano riputazione nella magistratura.

Essa non potrà elezione in numero minore di cinque Membri.

Art. 19.

Gli Ufficiali sono tenuti di frequentare l'ufficio del pubblico Ministero, e sono posti sotto la direzione e sorveglianza del Capo di esso.

Non possono assistere alle udienze della Corte, e del Tribunale, presso cui sono stabiliti.

Art. 20.

Il Presidente, terminata l'udienza e prima della relazione, può richiederne gli Ufficiali del loro parere, nella causa che in quella furono trattate.

Tale ufficio, previo consenso del Capo del pubblico Ministero, incaricarsi dei lavori preparatorii per la spedizione degli atti, senza però che possano esercitare verun atto di giurisdizione.

Art. 21.

Quelli fra gli Ufficiali che presentano maggiore attitudine per la carriera del pubblico Ministero possono essere specialmente applicati all'ufficio del Procuratore Generale.

Il numero degli Ufficiali applicati presso ciascun Ufficio di Procuratore Generale è determinato dallo stato n. 1. annesso alla presente legge.

Art. 22.

Gli Ufficiali applicati sono assimilati agli Ufficiali del pubblico Ministero, e godono di una indennità annua pari alle dipendenze dei Giudici Supplenti presso ai Tribunali.

Art. 23.

Gli Ufficiali applicati esonerano i barri che vengono loro affidati dal Capo e Ufficio a cui sono destinati.

Possono essere delegati: in Tribunale Generale o rappresentarsi il Ministero pubblico nelle udienze delle Corti, e si compiono, sotto alla sua responsabilità, ad altre funzioni.

Art. 24.

La qualità di Uditore cessa di pieno diritto dopo tre anni se non interviene rafferma.

Titolo II.

Dei Giudici

Capo I.

Dei Giudici di mandamento

Art. 25.

In ogni mandamento dello Stato vi ha un Giudice con un Vice-Giudice.

Potranno con Decreto Reale essere aggiunti altri Vice-Giudici, ove il servizio lo esiga.

Art. 26.

Niuno può essere nominato Giudice di mandamento, se oltre al godere dei diritti civili e politici, non è stato elettore per due anni almeno, ed Avvocato patrocinante per anni tre, o Vice-Giudice per ugual tempo.

Art. 27.

Possono essere nominati Vice-Giudici:

1.° Laureati in leggi, che hanno compiuta la pratica necessaria per l'ammissione al patrocinio;

2.° Notaj esercenti da tre anni.

Art. 28.

Nel caso di vacanza dell'ufficio di Giurisdizione o di impedimento del Giudice, il Vice-Giudice ne esercita le funzioni.

Essendovi due o più Vice-Giudici, il Giudice è surrogato dal più anziano.

Art. 29.

Da mancanza del Giudice e dei Vice-Giudici, supplisce il Giudice di mandamento più vicino nel Distretto del Tribunale provinciale.

Capo II.

Dei Tribunali provinciali

Art. 30.

I Tribunali provinciali si sono nelle città Capoluoghi di Provincia, e sono divisi in categorie.

Il personale per ognuna di essi non può eccedere quello determinato dalla legge in 2.° anno della presente legge.

Art. 31.

I Tribunali della prima e della seconda categoria sono essenzialmente divisi in sezioni.

Ogni sezione forma un ufficio, compreso chi presiede.

Art. 32.

(Anche i Tribunali delle altre categorie, purché siano composti di cinque Giudici almeno,

incluso il Presidente, e i suoi supplenti, e se le richieste di pubblici servizi possono essere
con Reale Decreto temporaneamente. Cinesi in due Sessioni.

Di un C. esse' presiede il più anziano fra i Giudici che la compongono.

Art. 33.

Ogni Tribunale ha un Presidente.

Nei quali contemplati nell' art. 31, la prima Sessione è retta dal Presidente, le altre
sono rette da Vice-Presidenti.

Il Presidente ha però la facoltà di presiedere qualunque Sessione quando lo stimi conveniente.

Art. 34.

Un ogni Tribunale si ha uno o più Giudici incaricati con Decreto Reale dell'istruzione delle
cause criminali.

Le funzioni d' Istruttore sono temporarie.

I Giudici Istruttori non fanno parte della Sessione, possono però essersi chiamati, ove ne
occorra il bisogno.

Art. 35.

Sono annualmente designati con Decreto Reale i Giudici che devono comporre le Sessioni dei Tribu-
nali, e quelli che debbono formare la Camera di Consiglio, a termini dell' art. 224. del
Codice di procedura criminale.

Nei Tribunali Cinesi in Sessione, lo stesso Decreto designa quella o quella cui saranno
devoluti gli affari occasionali e le appellazioni in materia di politica.

Art. 36.

Nei casi di mancanza di impedimento del Presidente, o di un Vice-Presidente, se fa le
volte il Giudice più anziano della Sessione.

Se in tali casi entrambi le funzioni specialmente attribuite al Presidente saranno esercitate,
secondo l'ordine di anzianità, dal Vice-Presidente, ed in difetto dai Giudici del Tribunale.

Art. 37.

Un ogni Tribunale si sono Giudici supplenti.

Il loro numero è pure determinato dallo stato num. 2. annesso alla presente legge.

Art. 38.

Possono essere nominati Giudici supplenti, oltre agli Avvocati e agli Avvocati, nei quali
concorrono le condizioni prescritte dall' art. 12, i Giudici di mandamento laureati, ed i
Vice-Giudici anche laureati dopo tre anni di servizio.

Art. 39.

I Giudici supplenti sono incaricati di far le veci dei Giudici nei casi di mancanza o
di impedimento.

Non può per altro più di un Giudice supplente prender parte alla stessa relazione.

Art 40.

Quando il numero dei Giuristi è compiuto, i Giuristi supplenti assistono egualmente - alle -
- udienze, e partecipano alle deliberazioni con voto consultivo -

Art 41.

Nelle cause civili può essere chiamato ai Giuristi supplenti ogni atto d'istruzione -
- Negli procedimenti criminali il Giurista istruttore, coll'assenso del Presidente, può -
- delegarli per qualunque atto dell'istruzione preparatoria -

Art 42.

I Giuristi supplenti possono anche essere delegati dal Presidente sulla richiesta del Procuratore -
- del Re ad esercitare le funzioni del pubblico Ministero -

Art 43.

Il Presidente, per supplire ad un Giurista in una sezione, può anche destinarvi un Giurista delle altre -
- Quando per mancanza, od impedimento di Giuristi e di supplenti, il Tribunale non ha
- in numero sufficiente per giudicare, può il Presidente chiamare a supplire un Giurista ri-
- manentemente ed in difetto uno degli Avvocati patrocinanti -

Art 44.

Quando mananti od impedito un Giurista Istruttore, il Presidente delega uno dei Giuristi
- del Tribunale, ed un Giurista supplente a farne le veci -

Capo III.

Delle Corti d'appello

Art 45.

Vi ha una Corte d'appello nelle città di Torino, Genova, Casale, Chamberi, Cagliari e Nizza -

Art 46.

Il numero dei Giuristi dei Membri del pubblico Ministero e degli altri Ufficiali per ognuna delle
- dette Corti non può essere quello fissato nella stato num. 1. annesso alla presente legge -

I Giuristi delle Corti d'appello hanno il titolo di consiglieri -

Art 47.

La Corte di Torino è divisa in cinque sezioni -

Quelle di Genova, Casale e Chamberi, sono divise in tre sezioni -

Le Corti di Cagliari e di Nizza sono divise in due sezioni -

È però mantenuta provvisoriamente la classe di Sassari -

Art 48.

In ogni Corte d'appello vi è un Primo Presidente che presiede abitualmente la prima sezione -

Vi sono tanti Presidenti quante sono le altre sezioni -

Il Primo Presidente può presiedere qualunque sezione, ove lo stimo conve-
- niente -

Il più anziano fra i consiglieri ha il titolo di Consigliere Ordinario, e può essere un Arabe Decreto destinato
- a presiedere abitualmente una delle sezioni -

Art 49.

2. In ogni Sessione, mancando ed essendo imperiti il Primo Presidente ed il Presidente, ne fa le vezzi il più anziano dei Giudici intervenienti.

Il Primo Presidente nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, è supplito dal più anziano dei Presidenti, ed in difetto di Presidenti dal Giudice più anziano della Corte.

Art 50.

Per le vertazioni nelle materie civili è necessario il numero di sette Giudici.

Nelle materie criminali si opera il disposto dall'art 346 del Codice di procedura criminale.

Art 51.

2. Il Primo Presidente, per supplire ad un Giudice in una Sessione, può chiamarsi un Giudice delle altre.

Art 52.

Sarà determinata per ciascun anno giudiziario, con Decreto Reale, la composizione delle Sessioni civili e criminali, designando quella che deve occuparsi degli appelli in materia commerciale. Saranno sotto stesso Decreto designati i Membri della Sessione d'accusa.

Art 53.

La Sessione di accusa sarà composta di cinque Giudici.

Basterà per altre a tenersi coll'art. 348 del Codice di procedura criminale per la validità delle deliberazioni l'intervento di tre Giudici.

Capo IV.

Nella Corte di cassazione.

Art 54.

La Corte di cassazione siede nella capitale del Regno.

Essa è composta di un Primo Presidente, di un Secondo Presidente, e di diciotto Giudici con titolo di consiglieri, di un Procuratore Generale del Re, di un Primo Sostituto, e di quattro Sostituti, e di un Segretario con due Sotto Segretari.

Art 55.

La Corte di cassazione si divide in due Sessioni, l'una per le materie civili, l'altra per le criminali.

Ciascuna di esse è composta di dieci Giudici, compreso il Presidente.

La composizione delle Sessioni è determinata con Decreto Reale per ogni anno giudiziario.

Art 56.

Per le deliberazioni di ciascuna Sessione il numero dei Giudici non può essere minore di nove, e per quelle delle Sessioni unite non può essere minore di sedici.

Art 57.

Il Primo Presidente presiede abitualmente la Sessione civile.

Può anche presiedere la criminale, quando lo stimi conveniente.

Art. 58.

In ogni sessione, mancando ed essendo impedito il Presidente, si fa le voci il giudice più anziano della sezione.

Le funzioni che sono specialmente attribuite al Primo Presidente si esercitano in sua vece dal secondo Presidente, o in difetto del giudice più anziano della corte.

Art. 59.

Quando uno delle due sezioni manchi del numero necessario di giudici, il Primo Presidente lo compie facendo intervenire Membri dell'altra sezione.

Capo V.

Della udienza delle corti, dei Tribunali e dei giudici di mandamento.

Art. 60.

Le udienze sono pubbliche sotto pena di nullità, salvo le eccezioni ammesse dalla legge.

Art. 61.

Le Corti e i Tribunali per deliberare si ritirano in Camera di Consiglio, e meno che il Presidente creda di poter raccogliere in udienza i voti sono nuove al segreto della deliberazione.

Art. 62.

La polizia delle udienze è affidata a chi le presiede.

Ogni giudice può simultaneamente l'ordine pubblico. Costantemente gli agenti di pubblica sicurezza e la forza pubblica, e dove a tal uopo gli ordini che sono convenienti.

Si opereranno anche per la polizia delle udienze civili, le disposizioni del tit. IX, lib. II. del Codice di procedura criminale.

Art. 63.

Il Presidente richiama i patrocinanti alla questione, cui se ne ripartano, e all'ordine, ove non si contengono nei termini del loro essere.

Non si far udire le allegazioni e le arringhe, quando cioè il punto di questione è bastantemente chiarito.

Non permette discussioni inutili o sconvenevoli.

Reprime ogni mancanza al rispetto dovuto alle Ueligioni, alle leggi, ai Poteri dello Stato, alla pubblica moralità ed alla Dignità dei giudici.

Art. 64.

Ciascuna sezione delle Corti e dei Tribunali punisce di ogni infrazione alla disciplina ed alla polizia delle udienze, commessa in queste dalle persone che vi assistono per ragione del loro ufficio.

Ingiungendo alle medesime quanto crede opportuno, e può applicarsi i provvedimenti menzionati negli art. 590 e 591. del Codice di procedura criminale.

3

Art. 65.

Quasi indipendentemente dalle disposizioni del presente Capo di procedura nelle forme ordinarie, quando le inferzioni costituiscono un reato previsto dalla legge penale.

Art. 66.

Un Giudice non può procedere a verun atto giudiziale nella propria età, se non in caso d'urgenza.

I Membri però delle Corti e dei Tribunali possono tenere in casa loro i congressi per le trattative amichevoli.

Capo VI.

Delle Assemblee generali delle Corti e dei Tribunali, e della unione di più sezioni.

Art. 67.

Le Corti e i Tribunali si riuniscono in Assemblea generale ogni volta che si trattano:

Di repressione disciplinare riguardo ai Giudici;

Di deliberazioni sopra materie d'ordine e di servizio interno, e che interessano l'intero corpo della Corte o del Tribunale;

Di dare o provare provvedimenti per assicurare l'esatta osservanza delle Leggi e dei regolamenti in tutto ciò che appartiene alla loro giurisdizione;

Di dare al Governo pareri richiesti sopra progetti di Legge ed altri oggetti di pubblico interesse;

Di formare il bilancio per le spese d'Ufficio, e di riceverne e dispendere i conti.

Art. 68.

Le Assemblee generali debbono essere convocate dal Presidente della Corte o del Tribunale o da chi ne fa le veci.

Art. 69.

Il pubblico Ministero può richiedere la convocazione con requisitoria motivata.

La convocazione ha luogo o siamò se la proposta ne vien fatta da una sezione della Corte o del Tribunale.

Art. 70.

L'Assemblea generale è formata dalla riunione di tutte le sezioni della Corte o del Tribunale, e non è legittimamente costituita, se non interrono i due terzi dei Membri.

Nel tempo delle più divocando urgente la convocazione di un'Assemblea generale, basta a formarla l'intervento di tutti i Membri present: al servizio.

Art. 71.

I Giudici supplenti interrono alle Assemblee generali; vi hanno però voto deliberativo allora soltanto che interrono per compier il numero di due terzi.

Art. 72.

Gli Ufficiali del pubblico ministero interrono alle Assemblee generali, e fanno

Le requisitorie e le operazioni che occorrono - la presenza di un solo di essi è sufficiente - per legittimare la riunione).

Assistono alle Deliberazioni tutto ciò che si tratta di pronunziare (pene e discipline).

Hanno voto Deliberativo ed individuale nel caso previsto dall'articolo 67.

Art. 73.

È tenuto in apposito registro (procès verbal) di ogni Deliberazione delle Assemblee generali.

Il Primo Presidente della Corte trasmette copia del Verbale al Ministro della Giustizia, e i Presidenti dei Tribunali lo trasmettono per lo stesso oggetto al Primo Presidente della Corte.

(Art. 74)

L'unione di più sedioni della Corte per la Decisione di cause ha luogo nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Capo VII.

Delle ferie e dell'annuale tornata delle Corti e dei Tribunali.

Art. 75.

Le Corti e i Tribunali hanno tre mesi continui di ferie in ciascun anno.

Il tempo in cui cominciano è determinato con Decreto Reale.

Art. 76.

Nel corso delle ferie non può essere sospeso o interrotta la spedizione degli affari criminali e correzionali.

Nei civili sono preferibilmente spediti gli affari d'urgenza.

Art. 77.

Nella prima tornata dopo le ferie i membri della Corte e dei Tribunali riuniti in assemblea generale prestano giuramento secondo la forma prescritta dall'art. 4.

Il Procuratore Generale ed i Procuratori del Re tengono in seduta pubblica un Discorso diretto principalmente ad inculcare l'osservanza della legge ed il mantenimento della disciplina.

Le Corti ricevono quindi il giuramento degli Avvocati e dei Procuratori.

I Tribunali ricevono il giuramento dei Giudici d'assise e quella degli Avvocati e dei Procuratori che non lo prestano avanti la Corte.

Prima di chiudere la seduta si fa la lettura del Decret. Reale che stabilisce la composizione delle sezioni.

Art. 78.

Quando per legittimo impedimento non abbia taluno potuto prestare giuramento nella seduta sopra indicata, dovrà prima di riprendere le proprie funzioni, prestarlo innanzi alla sezione, a cui presiede il Primo Presidente della Corte.

ad il Tribunale d'Orbunale.

Titolo III.

Ne'gli Avvocati e Procuratori dei poveri.

Art. 79.

Presso ogni Corte d'appello haverà un Avvocato ed un Procuratore dei poveri.
Hanno rispettivamente il numero di sostituiti determinato dalla Stato num. 1.
annessa alla presente legge.

L'Avvocato dei poveri ha grado di Consigliere d'appello.

Art. 80.

Sono conservati gli Uffici del Avvocato e del Procuratore dei poveri presso ai
Tribunali provinciali, dove furono eretti con particolari fondazioni.

Dopo agli altri Tribunali si provvede alle cause dei poveri col mezzo degli Avvocati
patrimoniali e dei Procuratori, i quali sono a ciò deputati dai Presidenti.

Nelle Città in cui sono costituiti gli Uffici del Avvocato e del Procuratore dei
poveri, gli avvocati patrimoniali ed i Procuratori sono tenuti a supplire ai medesimi,
e vengono, bisognando, a ciò deputati dal Primo Presidente della Corte d'appello.

Art. 81.

Gli Avvocati dei poveri hanno nel personale del loro Ufficio, e su quello del Procura-
tore dei poveri la sorveglianza e l'autorità che la legge attribuisce ai Capi degli
Uffici del Ministero pubblico.
La detta sorveglianza è anche particolarmente esercitata dal Procuratore dei poveri sopra i suoi sostituiti e praticanti.

Art. 82.

Nelle materie civili l'Avvocato ed il Procuratore dei poveri sono gratuitamente
-tamente, essendo richiesti, le cause delle persone ammesse nella forma prescritta
dalla legge al beneficio dei poveri, quelle delle Congregazioni e degli Ospizi di Carità,
che continuano ad esser ammessi di diritto, e le cause emanate dagli altri Istituti
di Beneficenza, i quali mancando di mezzi per sostenere la lite, saranno specialmente
ammessi al detto beneficio.

Art. 83.

Nelle materie criminali l'Avvocato ed il Procuratore dei poveri possono anche patro-
nariamente gratuitamente le cause dei poveri.

Art. 84.

Il ministero dell'Avvocato dei poveri non è essere obbligatorio qualora l'accusato
abbia scelto un altro Difensore, anzi termini e nella forma stabilita dalla legge.
Costa ugualmente di esserli rispetto a coloro che non sono determinati, talorchè sieno
ammessi al gratuito patrocinio.

Art. 85.

Le attribuzioni dell'Avvocato dei poveri si estendono a tutto il distretto della Corte.
Non perciò invigilare che le cause dei poveri sieno diligentemente trattate, non farsi venir conto delle medesime dai Procuratori che ne sono incaricati, e sorgendo qual- che negligenza o altra mancanza, se procederemo a provvedimenti che sieno nel caso.
Deve anche invigilarsi perchè non sia continuato il beneficio dei poveri alle persone che nel corso della causa non risultassero assistite in ragione.

Art. 86.

Non esiste ufficio di Avvocato dei poveri, l'ispezione di cui nell'articolo precedente, in quanto riguarda l'intera spedizione degli affari dei poveri, sarà esercitata dai Procuratori del Re, i quali si terranno per quest'oggetto in corrispon- denza col l'Avvocato dei poveri.

Art. 87.

La legge stabilisce le norme colle quali può aver luogo l'assunzione al beneficio dei poveri, e regola le condizioni del gratuito patrocinio.

Titolo IV.

Dei Segretari.

Art. 88.

Presso ogni Corte o Tribunale vi ha un Segretario incaricato degli affari civili e criminali, col numero di Sotto-Segretari determinato negli assuefatti numeri 1. e 2.
Uno dei Sotto-Segretari, o un altro impiegato di Segreteria presso alle Corti, e specialmente applicato al Gabinetto del Primo Presidente.
Presso ciascuna Simintura vi ha pure un Segretario.

Art. 89.

Al Segretario delle Giurisdizioni è fatto facoltà di nominarsi uno o più Sotto-Segretari che dovranno essere approvati dal Ministro della Giustizia.
Il Sotto-Segretario potrà essere congegnato dal Segretario con partecipazione ed annunzio del Procuratore Generale.

Art. 90.

Nelle Segreterie delle Corti, e dei Tribunali vi sarà quel numero di commessi o scrivani che per la regolarità del servizio sarà necessario.

I commessi o scrivani saranno eletti dai Segretari coll'approvazione del Primo-Presidente o Presidenti delle rispettive Corti o Tribunali, sentito il Procuratore Generale.

Il numero degli scrivani e le distribuzioni loro devute verranno determinati dal Ministro della Giustizia.

Art. 91.

Niuno può essere nominato Segretario presso una Corte, se non ha compiuta l'età d'anni 30, se non è laureato in legge, e se non ha esercitato funzioni giudiziarie per anni tre, ed atteso al patrocinio per anni cinque.

Possono essere nominati a tale carica: Segretari dei Tribunali provinciali dopo cinque anni, i Notaj ed i Procuratori esercitanti presso alle Corti d'appello dopo dieci anni di esercizio dei rispettivi loro uffici.

Art. 92.

I Segretari dei Tribunali provinciali devono aver compiuta l'età d'anni 30, e preso con successo l'esame di Notaio o di Procuratore.

Art. 93.

I Segretari delle Giudicature di mandamento, i Sotto-Segretari delle Corti, e dei Tribunali, debbono aver compiuta l'età d'anni 28 e preso con successo l'esame di Notaio o di Procuratore.

Art. 94.

I Sotto-Segretari delle Giudicature oltre all'età d'anni 28 devono aver compiuto lo studio della filosofia e delle istituzioni civili in un pubblico collegio, ed atteso per due anni alla pratica presso un Notaio o un Procuratore.

Art. 95.

I Sotto-Segretari delle Giudicature prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano avanti il Giudice di mandamento il giuramento prescritto per i Segretari.

Art. 96.

I Segretari delle Corti e dei Tribunali debbono assistere alle udienze pubbliche, ed essere presenti alla pronunzia delle sentenze. Non assistono però alla votazione.

Art. 97.

In mancanza ed impedimento del Segretario e dei Sotto-Segretari di una Corte o Tribunale, il Presidente richiederà un notaio per le funzioni di Segretario appunto. Nella Giudicatura di mandamento in caso di mancanza o d'impedimento del Segretario, o del Sotto-Segretario, il Giudice assumerà a farne le sue un notaio od un candidato notaio.

Art. 98.

Il Segretario della Corte di casazione è posto sotto la sorveglianza del Primo Presidente e del Procuratore Generale presso la stessa Corte.

I Prim. Presidenti, e i Procuratori Generali delle Corti d'appello hanno la sorveglianza sopra tutti i Segretari del Distretto.

Il Presidente e il Procuratore del Re hanno la sorveglianza sopra il

Segretari del Tribunale, e quelli dei mandamenti che dipendono dalla giurisdizione del Tribunale.

Il Giudice C. mandamento hanno la sorveglianza sui rispettivi Segretari e Sotto-Segretari.

Art. 99.

Il Giudice C. sorveglianza attribuisce la facoltà di avvertire, riprendere ed anche di provocare, secondo i casi, presso il Ministro della giustizia la sospensione o la revocazione.

Art. 100.

I Sotto-Segretari sono sottoposti alla sorveglianza sopra indicata ed a quella dei Segretari dai quali dipendono, e possono dai medesimi essere avvertiti, o denunciati al Ministro della giustizia per mezzo del Procuratore Generale per essere sospesi o revocati; salvo quanto ai Sotto-Segretari delle Giurisdizioni, il disposto dell'art. 89.

Art. 101.

La sospensione o revocazione accennata nei due articoli precedenti sono applicabili indipendentemente dalla pena stabilita dalla legge.

Art. 102.

Sono applicabili ai Segretari e Sotto-Segretari delle Corti e dei Tribunali, ed ai Segretari delle Giurisdizioni le disposizioni della Legge sulla competenza e sul procedimento per reati imputati ai Giudici.

Titolo V.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 103.

Le spese d'ufficio per le Corti e per i Tribunali, compresi gli uffici del pubblico ministero, saranno determinate con Reale Decreto, e proposte nel bilancio papale del Ministero della Grande Cancelleria.

Art. 104.

Gli Attuali Membri degli Uffici del pubblico ministero, e di quelli degli Avvocati e Procuratori dei poveri, non potranno dopo l'attivazione della presente legge continuare l'esercizio delle loro funzioni senza avere ottenuto una nuova nomina.

Queste nuove nomine quando non portino aumento di grado né di stipendio, saranno spedite senza pagamento di esolumento.

Art. 105.

Saranno pure con Reale Decreto o confermati o di nuovo eletti i Segretari delle Corti, ora Magistrati d'appello, e dei Tribunali, ed i loro Sotto-Segretari;

Gli attuali sostituti Segretari che avranno un anno almeno di esercizio al tempo in cui sarà posta in osservanza la presente legge, potranno essere nominati Sotto-Segretari, anche senza i requisiti dalla medesima prescritti.

Art. 106.

Gli Uffici degli Attuari sono aboliti.

I Segretari presso le Corti d'Appello dovranno disimpegnare le attribuzioni affidate agli Attuari.

Per la comunicazione però delle comparizioni, e di tali copie saranno spedite dai Procuratori le forme di procedura che sono in vigore presso i Tribunali provinciali.

Art. 107.

Per gli atti contemplati nell'articolo precedente, i diritti di Segreteria saranno quelli assegnati dalle vigenti tariffe agli Attuari, e per la comunicazione delle comparizioni quello stabilito dalla tariffa approvata con Regio Decreto 26. Dec. 1822 (art. 21).

I Procuratori per le copie delle comparizioni usciranno su metà del diritto assegnato agli Attuari, e dovranno conformarsi alle stesse regole di scrittura, ed alle leggi in vigore sugli emolumenti giudiziarii e sull'uso della carta bollata.

Art. 108.

Nulla è innovato per ora quanto agli altri diritti di Segreteria.

Al Segretario della Corte di Cassazione ed ai Sotto-Segretari spetteranno per intero, e saranno divisi tra di loro nel modo stabilito dai regolamenti, fatti quelli contemplati nel cap. 2 della tariffa stata approvata con Regio Decreto 26. aprile 1848.

Art. 109.

Sino a tanto che venga altrimenti per legge stabilito, i Segretari delle Corti, dei Tribunali e delle Giurisdizioni, sono autorizzati a ricevere gli atti spettanti al loro ufficio soggetti all'insinuazione, adempiendo, prima di ricevere alcun atto, agli obblighi stabiliti dalla legge sul Notariato.

I diritti relativi a tali atti non sono compresi fra quelli devoluti al baro.

I Sotto-Segretari sono autorizzati a ricevere i soli atti non soggetti all'insinuazione.

Art. 110.

I Segretari delle Giurisdizioni di avanzamento continueranno intanto a poter summare l'esercizio delle loro funzioni con quelle del Notariato.

Art. 111.

I volontari attuali ammessi con riserva negli Uffici del pubblico Ministero, sostenendo l'esame prescritto dall'art. 18, saranno preferiti

per lo sciumo ai posti di Uditori.

Art. 112.

I Segretari, gli Attuari, i Procuratori dei poveri e i loro Sostituti, i quali, al tempo in cui andrà in osservanza la presente legge, non saranno provvisti d'impiego, s'intenderanno collocati in aspettativa con quello assegnamento che verrà stabilito con Reale Decreto.

Gli attuali potranno esser nominati alle Segreterie dell'ordine giudiziario anche senza i requisiti prescritti dalla presente legge.

Art. 113.

Le Disposizioni della legge e dei regolamenti attuali relativi agli Uffizi sono per ora conservate.

Art. 114.

La presente legge andrà in osservanza il 1^{mo} gennaio 1852.

Le Disposizioni della medesima riguardanti la Segreteria, non avranno effetto quanto a quelle della Corte d'appello, dei Tribunali e delle Circoscrizioni mandamentali di Sardegna, sino a che si sia provveduto e posto in osservanza il nuovo Codice di procedura civile, od altrimenti provveduto con legge speciale.

Stato A. 1.

	Corte d'appello				Totale
	Cortina	Genova Casale Cianella	Baglari	Nivice	
Primo Presidente	1	1	1	1	6
Presidenti di sezione	4	2	2	1	13
Giurati	34	19	26	12	129
Procuratore Generale del Re	1	1	1	1	6
Primo Sostituto	1	1	1	1	6
Sostituti	13	5	8	3	39
Uditori applicati	5	3	3	2	19
Avvocato dei poveri	1	1	1	1	6
Sostituti	6	3	5	2	22
Procuratore dei poveri	1	1	1	1	6
Sostituti Procuratori dei poveri	4	2	3	1	14
Segretario della Corte	1	1	1	1	5
Sotto-Segretari	10	6	7	3	31

* Quanto al personale della Segreteria per la Corte di Sardegna, si

	Presidenti	Vice Presidenti	Istruttori	Giurati	Supplenti	Treasurieri ed Sostituti	Segretari	Sottosegretari
A. Bertolotti								
Diella								
Bertini								
in ombra								
Bianchi								
Samsoni								
Montani								
Wini								
Nenni								
Cignoni	1		1	2	1	1	1	2
Dall'Acqua								
S. Gio. S. Giovanni								
S. Luciano								
S. Leone								
Sarona								
Susa								
Campio								
Chivasso								
Cortina								
Parate								

Veniva il 15 maggio 1891.

Pietro C...

G...